



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 40 del 23.04.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – ██████████ residente in Taranto alla ██████████ – Ricorso contro negata iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di impresa di pulizia e facchinaggio.

L'anno 2008 addì _____ del mese di _____, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente		
Erriquez Giuseppe - Esperto		
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto		
Leone Cosimo – OO.SS.		
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL		
Merchich Giovanni - Esperto		
Pellè Cosimo - Esperto		
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 82/94;
- Visto il D.M. 274/97;
- Vista la L. 575/65 art. 10 lett. D) e c)
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;

Premesso che:

- in data 4.7.2007 [REDACTED], perveniva alla C.P.A. di Taranto la domanda, per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per lo svolgimento dell'attività di impresa di pulizia e facchinaggio, del Sig. [REDACTED] residente in Taranto alla [REDACTED];
- a seguito di accertamenti espletati presso la Prefettura di Taranto, come disciplinato della normativa vigente, la C.P.A. nella seduta del 27.9.2007 respingeva la domanda per cause ostative allo svolgimento dell'attività ai sensi della L. n. 575/65, art. 10, lett. d) ed e);
- la decisione veniva notificata all'interessato con nota [REDACTED], accusata in ricezione in data 19.10.2007;
- In data 18.12.2007, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione per "eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione", nonché "violazione dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 6/2005, chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato fino all'esito del procedimento instaurato dinanzi alla magistratura penale;

Ritenuto che:

- in ordine alla prima motivazione, la Commissione Provinciale così decideva: *"esaminato l'esito dell'accertamento eseguito dalla Prefettura di Taranto ai sensi della L.31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, dal quale emerge che nei confronti del Sig. [REDACTED] sopra generalizzato sussistono cause ostative allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 10 della L. 575 a seguito di sentenza della Corte di Appello di Lecce del [REDACTED], ha deliberato di respingere la domanda di iscrizione presentata dall'impresa in oggetto indicata per quanto in premessa specificato"*, questa Commissione ritiene che la motivazione non sia carente atteso che la informativa della Prefettura di Taranto al riguardo era laconica, né tanto meno, in ossequio a quanto disposto dalla normativa sulla privacy, la C.P.A. poteva, ammesso fosse in possesso di documentazione più pregnante, portare in dispositivo quanto rilevato. D'altra parte si evidenzia che il Sig. [REDACTED] ha sottoscritto in calce alla domanda di iscrizione all'Albo, evidenziando con crocette, la dichiarazione che *nei propri confronti non sussistono cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575"*, tale dichiarazione presuppone la conoscenza di quanto previsto da tale articolo di legge;
- in ordine alla seconda motivazione, vero è che la L. 241/90 garantisce la partecipazione del privato al procedimento, in particolare, nel caso di specie, l'art. 10bis obbliga il responsabile del procedimento o l'autorità competente che emette la formale adozione di un provvedimento, alla tempestiva comunicazione agli istanti sui motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ma è anche vero che, ai sensi dell'art. 21 octies della medesima legge il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione, qualora l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (così anche Cass. Civ. Sez. Unite, 8.5.2007); è questo il caso in cui può essere posta in essere la facoltà prevista dall'art. 16 della L.R. n. 6/2005, che al primo comma esso recita: *"Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 443/85, possono assegnare alle imprese,.... Omissis"*;

- Ritenuto inoltre che:
- il ricorso è stato prodotto, così come la domanda originaria, in assenza dei requisiti previsti ed in violazione delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED] corrente in Taranto alla [REDACTED] prodotto contro la decisione della C.P.A. di Taranto che negava l'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane;
- di inviare copia della presente deliberazione anche al Comune di Taranto al fine della irrogazione della sanzione di cui all'art. 25 comma 1, lett. a) L.R. 25.2.2005, n. 6;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo:
Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)